

INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ED ESERCIZIO STUFE / RADIATORI A GAS LA NORMATIVA IN ITALIA

Le stufe/radiatori a gas sono posti sul mercato solo dopo aver ottenuto il marchio CE obbligatorio, rilasciato da un laboratorio indipendente, nel rispetto di tutte le Direttive europee:

- 1) Direttiva Gas 90/396/CEE del 29 giugno 1990. Recepita con D.P.R. 661/90
- 2) Direttiva di Bassa Tensione 73/23/CEE del 19 febbraio 1973 modificata dalla Direttiva 93/68/CEE in data 22 luglio 1993. Recepita con D.L. 626 del 25/11/96
- 3) Direttiva EMC 89/336/CEE del 3 maggio 1989 modificata dalla Direttiva 92/31/CEE in data 28 aprile 1992. Recepita con D.L. 615 del 12/11/96

In campo nazionale l'installazione, la manutenzione e l'esercizio delle stufe/radiatori a gas sono regolamentate da Leggi, Decreti e Norme tecniche, di seguito elencate

LEGGI E DECRETI

Legge 1083/71
Legge n. 46/90
D.P.R. n. 218/98
D.P.R. n. 447/91
D.P.R. n. 412/93
D.P.R. n. 551/99
D.P.R. n. 661/96

NORME UNI

UNI 7129
UNI 7131
UNI 10738

Le Regioni possono emanare, nell'ottica della salvaguardia delle condizioni ambientali, regolamenti locali nei quali possono essere contenute limitazioni circa lo scarico dei fumi. Questa regolamentazione, ai sensi della legge n. 46/90 art. 17, e per prevalenza delle norme nazionali su quelle regionali e/o comunali, non può però essere in contrasto con le prescrizioni contenute in norme e leggi nazionali inerenti la sicurezza degli impianti termici. Un eventuale contrasto esistente, inoltre, deve essere sanato, proprio per quanto disposto dall'art. 17 della legge 46/90, adeguando i regolamenti locali alla legislazione nazionale.

Legge n. 1083/71

Norme per la sicurezza del gas combustibile

Questa Legge è inerente alla sicurezza di impiego dei gas combustibile negli usi domestici e similari; prevede anche che i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti debbano essere realizzati secondo la regola della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza.

In essa è stabilito anche che le norme UNI emanate sono da considerarsi a tutti gli effetti regola dell'arte.

Legge n. 46/90

Norme per la sicurezza degli impianti

La legge sulla sicurezza degli impianti non fa riferimento specifico agli scarichi dei prodotti di combustione, ma si limita a dare indicazioni circa le normative tecniche da adottare nella progettazione e installazione degli apparecchi a gas inseriti in ambito domestico. All'art. 7, infatti ("Installazione degli impianti") vengono richiamate le norme UNI e CEI, cioè quelle norme considerate "regola dell'arte" ai sensi della legge n. 1083/71.

D.P.R. 412/93

Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n.10

I radiatori individuali sono richiamati nel decreto all'art. 1 comma f), nel quale si precisa che i radiatori a gas non sono da considerarsi impianto termico, e quindi non soggetti alle prescrizioni e le verifiche imposte per gli impianti termici.

L'utilizzo dei radiatori a gas è quindi consentito senza controlli e verifiche coatte, compilazioni di libretti di centrale o di impianto, rispondendo già per le loro caratteristiche tecniche e di potenzialità, ai disposti del regolamento che ha per fine il risparmio energetico e la salvaguardia dei consumi di energia.

Lo scarico dei prodotti di combustione, viene solamente richiamato dal D.P.R. 412/93 all'art. 5 comma 9 (sotto riportato), nel quale viene fornita indicazione circa la posizione del punto di emissione dei fumi. Anche in questo articolo il decreto ribadisce l'esclusione dei radiatori a gas alle prescrizioni dello scarico a tetto.

D.P.R. 412/93 all'art. 5 comma 9:

Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati da appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione vigente, nei seguenti casi: nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unità immobiliari, ristrutturazioni di impianti termici centralizzati, ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio, trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali, impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato. Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e loro successive modificazioni, le disposizioni del presente comma possono non essere applicate in caso di mera sostituzione di generatori di calore individuali e nei seguenti casi, qualora si adottino generatori di calore che, per i valori di emissioni nei prodotti della combustione, appartengono alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297: singole ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili all'applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore; nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato alla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo.

Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo l'inapplicabilità agli apparecchi non considerati impianti termici in base all'art. 1, comma 1, lettera f), quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.

D.P.R. 551/99

Regolamento recante modifiche al D.P.R. 412/93
Per quanto riguarda i radiatori individuali a gas non introduce alcuna novità.

D.P.R. n. 447/9

Regolamento di attuazione della legge n. 46/90 in materia di sicurezza degli impianti
Ribadisce nuovamente l'importanza della progettazione e realizzazione degli impianti secondo le norme UNI e CEI.

D.P.R. n. 218/98

Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico

Questo decreto è stato emanato per indicare come l'adeguamento degli impianti termici realizzati anteriormente l'entrata in vigore della legge n. 46/90. Vengono prescritte alcune verifiche sull'idoneità della ventilazione e aerazione del locale, sull'idoneità dei sistemi di scarico fumi, sulla tenuta degli impianti interni e sulla funzionalità degli apparecchi. **E' importante precisare a questo proposito, che i radiatori individuali a gas sono di tipo C, quindi non richiedono ventilazione e/o aerazione dei locali di installazione, in quanto non vengono richieste per apparecchi a camera di combustione stagna. Inoltre non essendo allacciati a canna fumaria, non necessitano dei relativi controlli.**

NORMA UNI 7129

Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione – Progettazione, installazione e manutenzione.

NORMA UNI 7131

Impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione – Progettazione, installazione, esercizio e manutenzione.

Queste due norme regolamentano la realizzazione, la verifica e la messa in servizio degli impianti termici ad uso domestico funzionanti a combustibile gassoso. Nelle norme vengono trattati nel dettaglio gli scarichi dei prodotti di combustione, prevedendo sia quello a tetto attraverso canne fumarie, sia a parete, indicando le distanze di rispetto in relazione al tipo di apparecchio e alla sua potenzialità termica.